

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 386-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Finanziamento del Servizio sociale internazionale

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, CARIGLIA, MANCINO,
FABBRI e GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro - italiani, stranieri, apoliti - che hanno problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale interessante due o più paesi. Interviene in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati.

Il Servizio ha la sede centrale a Ginevra ed è costituito da 21 sezioni nazionali: nel nostro paese, la Sezione italiana, eretta in ente morale con decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1973, opera sotto l'autorità tutoria del Ministero degli affari esteri.

Va segnalato, in particolare, che, in attuazione all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Servizio è stato riconosciuto, con decreto, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero di grazia e giustizia, come l'ente autorizzato a svolgere le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Le risorse finanziarie dell'Ente nel corso degli anni sono state di natura pubblica per il 75 per cento del bilancio, ma assegnate annualmente e prevalentemente in rapporto allo svolgimento di programmi particolari.

Il disegno di legge in oggetto aveva lo scopo di assicurare il finanziamento delle attività dell'Ente per il triennio 1987-89. La Commissione affari esteri lo aveva preso in esame nel gennaio di quest'anno ma si era trovata di fronte al parere contrario della 5^a Commissione. Successivamente è stato acquisito un nuovo parere in base al quale, però, è possibile erogare il contributo solo a partire dall'anno in corso.

Pur rendendosi conto delle difficoltà che questo non può non creare al Servizio sociale internazionale che viene a perdere il contributo per il 1987, la Commissione affari esteri ha dovuto prendere atto dell'oggettiva impossibilità avanzata dal Tesoro ed ha quindi modificato conseguentemente l'articolo di copertura. Ciò consente quantomeno di non allungare ulteriormente i tempi con rischio di totale paralisi dell'organismo in questione.

Si invita pertanto l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CORTESE)

27 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto allo stato non sussiste nella legge finanziaria l'accantonamento richiamato a copertura.

(Estensore: DELL'OSSO)

18 maggio 1988

La Commissione, esaminato nuovamente il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione che la decorrenza slitti al 1988 e il comma 1 dell'articolo 4 venga così riformulato:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali ed interventi diversi».

La Commissione fa presente di basare il proprio parere favorevole sul presupposto che l'accantonamento di fondo globale imputato a copertura non venga ulteriormente incrementato nel triennio 1988-1990.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI

ED ALTRI

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361 per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1987-89, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Contributo al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approntare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali ed interventi diversi".

2. *Identico.*